

Pubblicato il 19/08/2016

N. 01126/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 01699/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2015, proposto da:

Willi Alberto Zavaritt, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Coppola C.F. CPPVCN57L10H224H e Ippolita Riva C.F. RVIPLT78S65F133B, domiciliati ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

*contro*

Comune di Gorle, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi C.F. MSSYNN53L44Z133R, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;

*nei confronti di*

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento Bergamo e Cremona, A.R.C.A. di Gorle, Parrocchia Natività di Maria Vergine di Gorle, Polisportiva di Gorle, Associazione Italiana Alpini A.N.A., Gorle Eventi, tutti non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

delle deliberazioni n. 113 del 5/6/2015 e n. 116 del 10.6.2015, aventi a oggetto "Gorle Estate 2015";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gorle;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 3 agosto 2015, i Sigg. Zawaritt hanno impugnato le deliberazioni n. 113 e n. 116 del 2015, mediante le quali la Giunta comunale di Gorle ha approvato il protocollo di intesa per l'organizzazione, in collaborazione con le Associazioni qui controinteressate, di una serie di feste popolari e sagre nel periodo estivo compreso tra il 12 giugno e il 13 settembre 2015.

Con lo stesso atto introduttivo, i ricorrenti hanno formulato domanda cautelare ordinaria ex art. 55 c.p.a. e istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

II. Una volta depositata da parte ricorrente la prova delle relative notificazioni a tutte le controparti, con decreto presidenziale 3 settembre 2015, n. 1646 è stata respinta la suddetta istanza ex art. 56 c.p.a. e sono stati posti incumbenti istruttori a carico del Comune, il tutto come da motivazione che di seguito si riporta integralmente:

*<<1. a sostegno dell'impugnativa delle deliberazioni in oggetto, concernenti una serie di feste popolari e sagre durante l'estate 2015 in Gorle, i ricorrenti adducono essenzialmente gli esiti di due perizie fonometriche giurate di parte, le cui conclusioni riportano che dalle rilevazioni fonometriche effettuate "si evince che la rumorosità indotta nell'abitazione del Dott. Willi Zawaritt e nell'ambiente esterno di sua proprietà dalla manifestazione musicale in svolgimento nell'area feste non rispetta in periodo notturno il Valore limite differenziale di immissione (...), il Valore limite di emissione e il Valore assoluto di immissione", rispettivamente previsti dal DPCM 14.11.1997;*

*2. con nota depositata il 7 agosto 2015 a seguito della notificazione del presente ricorso, il Sindaco di Gorle rappresenta a sua volta:*

*- che con apposita e allegata relazione di servizio, la Polizia urbana ha verificato il rispetto degli orari stabiliti nel protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune con i diversi soggetti privati interessati organizzatori delle manifestazioni di cui sopra (ivi compresi una parrocchia e l'associazione alpini);*

*- che durante le feste svolte sino a quella data sono intervenuti ASL, Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza, redigendo "verbali dai quali non è emerso alcun rilievo in ordine alle doglianze dei ricorrenti";*

*3. il tenore di siffatta dichiarazione è tale da non consentire la ravvisabilità, nella specie, dei presupposti di estrema gravità e urgenza, richiesti dall'art. 56 c.p.a. per l'adozione di misure cautelari monocratiche nelle more dell'ordinaria trattazione collegiale dell'incidente cautelare;*

*4. tuttavia, in vista di detta trattazione (che si svolgerà alla camera di consiglio del 14 ottobre 2015) appare opportuno completare il materiale istruttorio di causa, disponendo che, entro il 30 settembre 2015, il Sindaco di Gorle depositi in giudizio:*

*a. gli anzidetti verbali, richiamati al punto 3 della citata nota 7.8.2015 n. 8944;*

*b. copia delle valutazioni previsionali d'impatto acustico che i soggetti attuatori delle iniziative de quibus devono*

*presentare all'Ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa approvato con l'impugnata deliberazione G.M. n. 113/2015 (e ciò in esito all'apposita istanza istruttoria formulata dai ricorrenti nel proprio ricorso);*

*c. relazione complessiva sull'andamento – sotto i profili evidenziati nel ricorso stesso – degli eventi organizzati nel corso di “Gorle estate 2015”, unitamente all'ulteriore materiale documentale e istruttorio a tali eventi afferente, sempre con esclusivo riferimento al perimetro di interesse ai fini della decisione del presente ricorso e della connessa domanda cautelare>>.*

III. In adempimento a tale ordine istruttorio, il 29 settembre 2015 il Comune di Gorle (nel frattempo costituitosi il 7 settembre 2015) ha depositato relazione in cui rappresenta:

- che nell'arco temporale 12.6./13.9.2015 si sono svolte 4 serate musicali e 11 serate di musica diffusa da un Dj (dal 23 luglio al 2 agosto 2015);
- che gli orari previsti all'art. 4 del protocollo di intesa sono stati rispettati;
- che il DPCM 447/1995 consente la deroga ai limiti sonori per eventi di carattere temporaneo.

IV. Il successivo 7 ottobre 2015, il Comune ha dimesso memoria difensiva (di contestazione delle censure avversarie) e ulteriore documentazione, tra cui la relazione 3 agosto 2015, con cui il Responsabile della polizia locale comunica al Sindaco l'accertato rispetto degli orari stabiliti dall'amministrazione comunale, a seguito di 8 controlli effettuati dal 12 giugno al 30 luglio 2015.

V. Anche i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva il 9 ottobre 2015, rilevando l'incompletezza dell'adempimento istruttorio del Comune (mancanza dei verbali richiamati al punto 3 della nota 7.8.2015 e delle valutazioni previsionali d'impatto acustico ex art. 5 protocollo di intesa) e sostenendo che il Comune avrebbe “ingiustificatamente e irragionevolmente” innalzato a 90 decibel la soglia delle emissioni sonore per aree prevalentemente residenziali che il DPCM 14.11.1997 fissa a 40 decibel.

VI. Alla menzionata camera di consiglio del 14 ottobre 2015, parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare.

VII. La stessa parte ricorrente ha successivamente presentato il 13 maggio 2016 istanza di prelievo, all'esito della quale è stata fissata per la discussione, ai sensi dell'art. 71 bis c.p.a., l'odierna camera di consiglio.

VIII. In vista della quale, entrambe le parti costituite hanno prodotto, lo stesso giorno 6 luglio 2016, memorie difensive, in cui rispettivamente:

a) i ricorrenti:

- si riportano alla propria precedente memoria del 9 ottobre 2015;
- deducono come anche in relazione alle feste popolari dell'estate 2016 “il Comune di Gorle stia reiterando la propria inerzia e la violazione di normativa specifica nell'organizzazione delle feste popolari, realizzate in assenza di formale autorizzazione, controllo e sorveglianza anche in relazione al rispetto dei limiti di soglia sonori”;

- ribadiscono la domanda risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo (danno biologico quantificato in € 100,00 per ogni giorno di violazione e per ogni ricorrente, per un totale di novemila euro ciascuno; danno patrimoniale corrispondente a spese di assistenza e rappresentanza in giudizio, come da relativa nota spese depositata e pari a euro 6.954,20, oltre Iva e Cpa);

b) il Comune:

- eccepisce l'improcedibilità del ricorso, avendo gli atti impugnati esaurito i propri effetti a settembre 2015;

- deduce "la mancata allegazione, da parte dei ricorrenti, della benché minima prova della sussistenza del danno lamentato";

- si richiama alla sentenza dell'Adunanza plenaria Cons. Stato n. 5/2015, secondo cui in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

IX. Ciò premesso, il Collegio osserva che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato tra tutte le parti necessarie e che, sotto il profilo istruttorio, il Giudice della cautela monocratica ha disposto appositi incumbenti: per cui ricorrono i presupposti per fare applicazione, nel caso di specie, dell'art. 71 bis c.p.a., non precludendo l'incompleto adempimento del Comune la decisione della controversia nel merito, stante la possibilità di fare eventuale ricorso all'art. 116 cpc.

In funzione di detta decisione, risultano rilevanti, ad avviso del Collegio, gli elementi giuridico-fattuali che di seguito si indicano.

IX.1. In primo luogo, l'art. 6 comma 1 lett. h) legge n. 447/1995 consente *< l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso >*: la giurisprudenza della Cassazione civile è costante (cfr. 1/09/2006, n. 18953 e 9 ottobre 2003, n. 15081) nel ritenere che la disposizione *de qua* consente ai Comuni di introdurre - per tali eventi occasionali - valori limite di emissione o di immissione dei rumori, diversi rispetto a quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

A sua volta, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che nella nozione di "temporaneità" dell'attività di cui sopra rientrano *"occasioni di trattenimento musicali delimitate a 16 giorni annui"*, mentre *"soltanto le attività connotate da ripetuta e costante iterazione temporale possono essere correttamente qualificate come continuative"* (così: T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Ter, 11/06/2013, n. 5828); nello stesso senso si colloca anche la sentenza di questo T.A.R. invocata dai ricorrenti (n. 556 del 2011) e secondo la quale *< si tratta di previsione che consente in modo evidente la deroga ai valori limite soltanto per attività sporadiche ed occasionali, quali una festa paesana, uno spettacolo in piazza, una specifica manifestazione destinata a tenersi in una certa data ed in una certa ora, ma non permette in alcun modo di estendere la deroga anche ad attività di carattere continuativo, quale quella di un esercizio commerciale >*.

Alla stregua di tali enunciazioni giurisprudenziali (che il Collegio condivide in quanto espressione

del medesimo orientamento di fondo già seguito da questo Tribunale) occorre pertanto concludere che nel caso di specie (15 serate musicali nel periodo estivo) si sia in presenza di attività temporanea e non continuativa, come tale non soggetta – in virtù dell’espressa deroga di cui al citato art. 6, comma 1 lett. h) legge n. 447/1995 – ai valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Da questo punto di vista, si rivela infondata la prima (e principale) censura svolta in ricorso e tesa a contestare il carattere temporaneo delle manifestazioni estive di cui è causa.

IX.2. Parimenti infondato è l’ulteriore profilo di censura (dispiegato nell’atto introduttivo del giudizio e ripreso nelle successive memorie difensive) con cui i ricorrenti deducono l’irrazionalità dell’indicazione, da parte del Comune, del valore limite di emissione pari a 90 decibel “perché totalmente arbitrario e avulso da ogni normativa di riferimento”.

Invero, sono proprio le stesse conclusioni delle due perizie tecniche giurate prodotte dai ricorrenti ad assumere a riferimento tale valore e la relativa normativa in cui è stabilito, e cioè il DPCM 16.4.1999, n. 215, il quale fissa per l’appunto in 90 decibel il valore massimo prescritto per i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Dunque, il valore non può ritenersi stabilito in modo arbitrario, in quanto esso è posto in una specifica normativa in materia acustica, cui anche il consulente di parte dei ricorrenti fa espresso riferimento.

IX.3. Sennonché, ancora dalle conclusioni delle due perizie si evince che tale valore massimo di 90 decibel non è stato superato in occasione delle rilevazioni effettuate il 20 giugno e il 17 luglio 2015, in quanto - dopo aver certificato il superamento dei valori limite stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del DPCM 14.11.1997 (non applicabili al caso di specie, per quanto sopra detto) - si stima che i valori effettivamente registrati in quelle due occasioni ed estendibili per analogia a quelle già svolte e/o da svolgere nella medesima area di feste di Gorle si attesteranno a un “valore prossimo al valore massimo prescritto” dal menzionato DPCM n. 215 del 16.4.1999.

Tale constatazione priva i ricorrenti dall’interesse a insistere sulla mancata produzione, da parte del Comune, dei verbali degli organi ispettivi per omissione di attività di controllo e delle valutazioni previsionali d’impatto acustico ex art. 5 protocollo di intesa: è, invero, del tutto evidente che sia queste deduzioni, sia le inadempienze che esse intendono contestare sono superate dall’esistenza, negli atti di causa, della dimostrazione del non avvenuto superamento del limite massimo di 90 decibel, legittimamente posto dal Comune.

IX.4. L’accertata infondatezza dei principali argomenti difensivi svolti in ricorso depotenzia anche il residuo profilo di censura svolto dai ricorrenti, ossia quello di difetto di istruttoria in relazione alle disposizioni di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 13/2001: tale disposizione si riferisce, peraltro, al rilascio delle singole autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee, mentre i

provvedimenti qui impugnati hanno carattere onnicomprensivo (protocollo di intesa con i soggetti attuatori) di tutte le attività temporanee che si svolgeranno nel periodo estivo nell'area feste del centro sportivo comunale.

Ma ciò che conta è che la destinazione d'uso e la qualificazione dell'ubicazione individuata ("area feste" del centro sportivo comunale) evidenziano di per sé che la "preventiva analisi del territorio comunale" e la individuazione della popolazione esposta ai livelli di rumore in deroga (di cui i ricorrenti lamentano la mancanza) è in realtà già contenuta "a monte" nei provvedimenti comunali con cui è stata approvata la realizzazione dell'opera pubblica di cui si tratta.

X. Dalle considerazioni che precedono, consegue l'infondatezza della domanda annullatoria delle deliberazioni giuntali 113 e 116 del 2015, proposta con il ricorso introduttivo.

Ciò comporta, quale ulteriori conseguenze:

- \* la non rilevanza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune;
- \* l'infondatezza della domanda risarcitoria pure proposta dai ricorrenti, non sussistendo quell'elemento soggettivo dell'illecito che essi indicano (consapevole violazione dei limiti di soglia consentiti).

XI. Non può, infine, darsi ingresso alle deduzioni contenute nella memoria, non notificata, depositata dai ricorrenti il 6 luglio 2016, in quanto volte a inammissibilmente ad ampliare il "*thema decidendum*" della causa, estendendolo anche alle manifestazioni estive di quest'anno 2016, non essendo stati gli atti ad esse relativi fatti oggetto di rituale, ulteriore impugnativa.

XII. Conclusivamente, tutte le domande proposte con il ricorso all'esame devono essere respinte. Tenuto, tuttavia, conto del comportamento non pienamente collaborativo del Comune di Gorle in relazione all'ordine istruttorio di questo Giudice, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giorgio Calderoni**

IL SEGRETARIO